







Regione Emilia-Romagna

Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia - Romagna

BOLOGNA – 19 OTTOBRE 2010

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 867 DEL 28 giugno 2010

-  introdurre margini di flessibilità delle regole in risposta alle diverse situazioni locali, agli indirizzi di programmazione territoriale e locale, alla gestione delle emergenze e delle specificità gestionali
-  valorizzare le opportunità di investimenti strategici per il sostegno dell'economia locale, per la tutela ambientale, per lo sviluppo della qualità delle condizioni sociali e culturali
-  prevedere un sistema di compensazioni sia di tipo orizzontale (tra enti dello stesso comparto) che verticale e trattenere sul territorio il surplus finanziario, ovvero la sommatoria dei differenziali tra obiettivi programmatici e obiettivi conseguiti
-  riportare a livelli fisiologici l'ammontare dei residui passivi derivante da spese in conto capitale

Commissione tecnica interistituzionale

● Composta da:

Regione Emilia-Romagna: Tamara Simoni (coordinatrice), Francesco Palladino, Maurizio Ricciardelli, Nerio Rosa

UPI Emilia-Romagna: Onelio Pignatti, Giovanni Ravelli

ANCI Emilia-Romagna: Stefano Bigi, Paolo Leonardi

CESFEL: Marcello Marconi

● Presieduta da:

Luciano Pasquini (Regione Emilia-Romagna)

Enrico Manicardi (UPI Emilia-Romagna)

Antonio Gioiellieri (ANCI Emilia-Romagna)

II PATTO DI STABILITA' INTERNO: il quadro normativo

Introdotta con legge dello Stato nel 1999 (art. 28, L. 448 del 23 dicembre 1998 – legge collegata alla finanziaria 1999)

- *rappresenta uno degli strumenti per il rispetto dei parametri di Maastricht*
- *coinvolge l'insieme delle regioni, province e comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti*
- *caratterizzato da elevata dinamicità del quadro normativo di riferimento*
- *dal 2003 le norme che regolano il patto sono definite “principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica”*

II PATTO DI STABILITA' INTERNO: il quadro normativo

Art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008


- *obiettivo di competenza mista*
- *il 2007 è base di calcolo per il triennio 2009 - 2011*
- *percentuali differenziate:*
 - ✓ *per anno*
 - ✓ *per comparto*
 - ✓ *in relazione al risultato conseguito nel 2007*
- *confermato il divieto di deliberare aumenti dei tributi*

Art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010

LE RIPERCUSSIONI SULLA FINANZA TERRITORIALE

LIVELLO NAZIONALE

Debito /PIL 115,8%
Deficit /PIL 5,3%



amm.ni locali 7,3%

27.497 euro pro-capite

2.154 euro pro-capite

-39,4%

1.305 debito pubblico locale

regione 237 euro pro-capite
province 215 euro pro-capite
comuni 853 euro pro-capite

EMILIA-ROMAGNA 2008

31.12.2008

Fondo cassa
1.192 milioni di euro

Residui passivi in c/ capitale
3.500 milioni di euro

UN NUOVO PATTO PER IL TERRITORIO

Comma 11, art. 77-ter, D.L. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008

“al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse....”

Art. 17, L. 5 maggio 2009, n. 42

“.. le regioni possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni”

UN NUOVO SISTEMA DI REGOLE

Sistema di relazioni tra regione, province, comuni

Obiettivo unico territoriale e relazione con lo **Stato**

Principio della competenza pura per la determinazione degli obiettivi

Fase transitoria: obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' TERRITORIALE

Sistema di **compensazioni degli obiettivi** orizzontali e verticali

Sistema di **monitoraggio e di certificazione**

Incentivi e sanzioni

Controllo del tetto di **indebitamento**

II SISTEMA DI RELAZIONE tra regione, province, comuni (1)

La Regione:

- *è unico interlocutore istituzionale, è ente di coordinamento e garanzia per la corretta applicazione delle regole del patto di stabilità territoriale*
- *è unico soggetto responsabile del rispetto dell'obiettivo unico e unico destinatario di eventuali sanzioni da parte del MEF*
- *definisce i criteri generali e le regole applicative, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali*
- *raccoglie e monitora i dati della finanza territoriale, certifica annualmente al Ministero, applica il sistema premiale e sanzionatorio, relaziona annualmente al Consiglio delle Autonomie circa l'applicazione del patto di stabilità interno*

II SISTEMA DI RELAZIONE tra regione, province, comuni (2)

Il Consiglio delle Autonomie Locali:

- *esprime i pareri con riferimento ai criteri generali che regolano il patto di stabilità territoriale*
- *esprime pareri sui criteri applicativi e sui parametri per la determinazione e la modifica degli obiettivi da assegnare annualmente a comuni e province*
- *designa sei componenti della Commissione tecnica interistituzionale*
- *esprime pareri in merito all'applicazione delle sanzioni nei casi più gravi di violazione delle regole del patto*

II SISTEMA DI RELAZIONE tra regione, province, comuni (3)

Le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti:

- *sono tenuti al rispetto degli obiettivi assegnati*
- *comunicano, nei tempi e con le modalità stabilite, eventuali differenziali positivi degli obiettivi ricevuti per le compensazioni con gli altri enti del territoriali*
- *segnalano, nei tempi e con le modalità stabilite, eventuali fabbisogni di superamento dell'obiettivo*
- *trasmettono, alla regione, la certificazione annuale e i dati per l'effettuazione dei monitoraggi*

II SISTEMA DI RELAZIONE tra regione, province, comuni (4)

La Commissione tecnica interistituzionale:

- *è presieduta dal Direttore generale regionale competente in materia di finanza e composta da esperti in materie finanziarie e giuridiche dei quali 4 designati dalla Giunta regionale e 6 dal Consiglio delle Autonomie Locali*
- *formula proposte tecniche per la definizione dei criteri e dei parametri applicativi*
- *analizza i dati della finanza territoriale e locale, definisce le specifiche per la trasmissione dei dati, da parte di comuni e province, alla regione*

OBIETTIVO UNICO TERRITORIALE

obiettivi comuni +

obiettivi province +

obiettivo regione =

obiettivo unico territoriale

- ← determinato dalla normativa nazionale
- ← assegnato dal MEF
- ← è il contributo del territorio emiliano-romagnolo al rispetto dei parametri di Maastricht
- ← la sua distribuzione interna per comparti e per singolo ente è irrilevante per il MEF e rientra nella piena autonomia decisionale della regione e del sistema delle autonomie secondo **un'ottica tipicamente federalista**

IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA PURA

L'obiettivo di saldo finanziario di **competenza pura** è costituito dalla differenza tra entrate (accertamenti) e spese finali (impegni) al netto delle riscossioni e concessioni di credito

è stabilito in relazione:

Øal livello del debito pro-capite di ciascun ente, in rapporto alla media regionale


Øall'entità della restituzione annua della quota di capitale per prestiti in essere

è determinato annualmente ad ottobre dalla Giunta regionale, acquisito il parere CAL, per il successivo triennio di riferimento

Il principio della competenza pura si applica anche alle spese in conto capitale, oggi monitorate sotto il profilo dei movimenti di cassa

RIMODULAZIONE DELL'OBIETTIVO DI COMPETENZA PURA

Gli obiettivi assegnati a comuni e province possono essere rimodulati per:



- la realizzazione di interventi di investimento, a rilevanza strategica; (art. 6);
- le compensazioni orizzontali tra gli enti locali (artt. 6 e 7)
- le compensazioni di tipo verticale con il riconoscimento, da parte della regione, di ulteriori quote di saldo finanziario in risposta a richieste formulate dagli enti locali (art. 7)

FASE TRANSITORIA: OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA

Per garantire il rispetto dell'obiettivo unico territoriale, fino al superamento delle problematiche determinate dal sistema per saldi finanziari di competenza mista, comuni e province sono tenuti al rispetto di un

SALDO OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA

quantificato sulla base di 4 indicatori:

- a) popolazione
- b) livello di indebitamento
- c) rimborso quota capitale
- d) residui passivi in conto capitale

La fase transitoria è finalizzata a realizzare una progressiva convergenza tra il sistema di competenza pura e il sistema di competenza mista


Per tutta la fase transitoria e comunque fino al realizzarsi del processo di attuazione del federalismo fiscale, la regione compensa integralmente eventuali peggioramenti del saldo obiettivo assegnato ad ogni singolo ente

RIMODULAZIONE DELL'OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA

L'obiettivo di competenza mista può essere modificato, dalla Giunta regionale, per:

- a) favorire il pagamento dei residui passivi per spese in conto capitale
 - b) per il pagamento di interventi di investimento strategici per il territorio
 - c) per consentire le compensazioni tra gli obiettivi dei diversi enti
 - comuni e province comunicano fabbisogni e disponibilità entro il 15 novembre
 - la Giunta distribuisce il totale delle disponibilità raccolte
 - ulteriori disponibilità positive debbono comunque essere comunicate alla RER **per l'impiego sul territorio del surplus**
- } **Compensazioni verticali a carico della RER** }

MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE



sistema di comunicazione

COMUNI E PROVINCE

DATI PER MONITORAGGI
CERTIFICAZIONE ENTRO IL 15
MARZO
ALTRI DATI PER DEFINIZIONE
CRITERI APPLICATIVI

REGIONE

DATI E INFORMAZIONI
SULLE DIVERSE FASI DEI
PROCESSI DI SPESA
ESITI MONITORAGGI E
CERTIFICAZIONE

INCENTIVI E SANZIONI (1)

SANZIONI:

- mancato rispetto dell'obiettivo

* obiettivo dell'anno successivo
* sospensione pagamenti pari al differenziale
* non applicazione dei benefici

- non comunicazione differenziali positivi

* non applicazione dei benefici

- no certificazione
- no monitoraggi
- comunicazioni gravemente discordanti

* sospensione dei pagamenti senza limiti di importo

- gravi inadempienze

* comunicazione al MEF per applicazioni sanzioni previste dalla normativa nazionale

~~SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE~~

INCENTIVI E SANZIONI (2)

Il rispetto degli obiettivi assegnati, delle regole di certificazione e monitoraggi, la comunicazioni di eventuali disponibilità

titoli di priorità per applicazione benefici

- * compensazioni orizzontali
- * compensazioni verticali per interventi strategici
- * compensazioni verticali per smaltimento residui passivi
- * misure per la riduzione del debito

compensazioni orizzontali

le quote cedute al Sistema territoriale in un anno sono recuperate nell'anno successivo

INDEBITAMENTO: RIEQUILIBRIO E OPPORTUNITA'

Anche i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti sono tenuti al rispetto delle regole per il ricorso all'indebitamento

FINALITA': RIEQUILIBRARE IL LIVELLO DI INDEBITAMENTO PRESENTE NEL TERRITORIO

Misure per favorire l'estinzione anticipata di mutui in essere con assunzione dei relativi oneri in capo alla regione

FINALITA': CREARE OPPORTUNITA' FINANZIARIE PER UN RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI

Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia - Romagna

.....fine presentazione

grazie